

	ALLEGATO "A" AL	
	N. 19527 DI REPERTORIO	
	N. 9435 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	ENTE BACINI S.r.l.	
	Sede in Genova	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	
	Articolo 1	
	L'"Ente Bacini - Società a responsabilità limitata" (derivante dalla trasformazione dell'Ente Bacini S.p.A.) è retta dalle norme del presente Statuto.	
	Articolo 2	
	La Società ha sede in Genova.	
	La società, con deliberazione dell'organo sociale competente, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in qualsiasi località anche estera nei modi di legge, nonché aprire e sopprimere agenzie, recapiti, uffici e rappresentanze.	
	Articolo 3	
	La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio di bacini di carenaggio con barche e aree accessorie e l'attività di prestazione di servizi connessi con la permanenza delle navi in bacino.	
	La società potrà inoltre svolgere operazioni e servizi accessori alla nautica da diporto nonché la gestione di poli nautici, ormeggi e darsene attrezzate per il diporto nautico.	

La società potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione ex art. 45 bis Codice della Navigazione da parte dell'autorità competente, al fine di agevolare e promuovere la localizzazione di attività funzionali allo sviluppo del comparto delle riparazioni navali e di servizi comunque utili al settore.

Nell'esercizio della predetta attività la Società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale ritenuta necessaria od utile dall'organo esecutivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società può altresì compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e imprese, consorzi e/o cooperative di qualunque natura italiane o estere, da costituire o costituite, con scopo analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

La società può concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in genere anche reali, nell'interesse proprio anche per obbligazioni di persone, enti o società controllanti e/o controllate e/o collegate o non con la Società. La società non può comunque svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico, nè quelle riservate alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi del D.L.vo 385/93.

La società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle norma-

tive comunitarie e nazionali.

Articolo 4

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo delibera di anticipato scioglimento o proroga da parte dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5

Il Capitale Sociale è di Euro 1.071.211 (unmilionesettantuno-miladuecentoundici virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 C.C. e potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 6

È riservato a favore dei soci il diritto di prelazione in caso di cessione di quote o diritti di opzione per aumenti di capitale. Il socio cedente dovrà comunicare agli altri soci, al domicilio di ciascuno di essi risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria proposta irrevocabile di cessione di quota o di parte di quota, indicando il prezzo di trasferimento, le modalità di pagamento ed il nome dell'acquirente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al socio cedente a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione al valore della quota posseduta. Qualora

uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione loro spettante, gli altri soci avranno facoltà di esercitare tale diritto anche sulle quote di spettanza degli altri soci.

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 6 bis

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di vincoli sulla quota di Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale sono adottati secondo le modalità di cui all'art 7 comma 1 lett.d) D.Lgs. n.175/2016.

Il trasferimento delle quote è effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1 che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, il trasferimento può essere effettuato mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 5 del presente Statuto.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 7

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, compreso il Presidente, nominato in conformità alle vigenti disposizioni

in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Si applicano le vigenti norme di legge in tema di inconferibilità e incompatibilità in incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti in controllo pubblico, nonché in tema di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

In particolare, vi è incompatibilità tra il ruolo di Amministratore Unico della Società e di dipendente dell'Amministrazione titolare della partecipazione.

I Consiglieri e l'Amministratore Unico sono rieleggibili, nel rispetto delle citate norme.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria determinerà altresì il compenso del Presidente e degli Amministratori in misura fissa per la parteci-

pazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il compenso dell'Amministratore Unico, nonché il compenso dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Nel periodo di intercorrenza fra lo scaduto mandato e il momento dell'accettazione di carica da parte degli Amministratori, o dell'Amministratore Unico, di nuova elezione, il Consiglio, o l'Amministratore Unico, decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto, senza limitazione alcuna. L'eventuale revoca e sostituzione dei Consiglieri, o dell'Amministratore Unico, spettano all'Assemblea ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 7 BIS

Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata all'indirizzo od al recapito telefonico comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, per i casi urgenti, con telegramma, fax o posta elettronica da spedire con anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due degli Amministratori in carica o l'Amministratore Delegato, qualora sia nominato.

Il Consiglio può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti e i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella Sede della Società sia altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta sia necessario od opportuno nell'interesse della Società e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale; comunque sarà validamente costituito se ci sono tutti i Consiglieri presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In

caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative all'elezione del Presidente devono essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione.

È esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 8

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e li esercita nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà attribuire deleghe di gestione a un solo Consigliere, nel caso di Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega, con esclusione delle attribuzioni indicate dall'articolo 2381 del Codice Civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Potrà altresì nominare Direttori operativi, commerciali, generali e Procuratori della Società per singoli negozi o categorie di negozi.

È vietato attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza se non a titolo gratuito.

Articolo 9

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio di qualunque grado, sede e giurisdizione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 10

Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea.

L'assemblea determina altresì l'importo complessivo annuo per la remunerazione degli amministratori e di tutti i dipendenti in linea con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e altresì la corresponsione di trattamenti di fine mandato agli organi sociali.

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o

dissenzienti, salva l'impugnativa nei termini di legge.

Articolo 12

L'assemblea deve essere convocata a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata all'indirizzo od al recapito telefonico comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali, da spedire non oltre otto giorni prima dell'adunanza, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 2364 C.C., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà altresì convocata quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Le assemblee possono essere tenute in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Ciascun socio potrà mediante delega scritta farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, anche non socia, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2479 bis c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in sua assenza o impedimento, dalla persona anche non socio eletta dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Articolo 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risulta-

	no iscritti nel Registro delle Imprese e siano in regola con	
	il versamento delle quote; ogni socio avrà diritto di voto in	
	misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Articolo 14	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previ-	
	sti dai numeri 4 (salvo quanto infra precisato) e 5 del secon-	
	do comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino almeno l'80% del capitale sociale; per la modi-	
	fica e/o la soppressione della clausola di prelazione contenu-	
	ta nell'articolo 6 del presente statuto sarà necessario il vo-	
	to favorevole dei soci che rappresentino almeno il 91% del ca-	
	pitale sociale.	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 15	
	Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo	
	monocratico di controllo (sindaco unico).	
	Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le so-	
	cietà per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i re-	
	quisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizio-	
	ni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.	
	La revisione legale dei conti della società viene esercitata	
	dall'Organo di controllo.	
	BILANCIO SOCIALE E RIPARTO UTILI	
	Articolo 16	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di	

	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori	
	provvederanno alla compilazione del bilancio a norma di legge	
	ed alla sua presentazione all'Assemblea.	
	Articolo 17	
	Gli utili risultanti dal bilancio, dedotte le spese, le perdi-	
	te e le quote di ammortamento, saranno attribuiti come segue:	
	il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2428 del Codice Civile, il resto ai soci in proporzione	
	alle rispettive quote di conferimento, salva diversa destina-	
	zione dell'Assemblea.	
	SCIoglimento	
	Articolo 18	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
	scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità	
	della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinan-	
	done i poteri e i compensi.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 19	
	Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dei rap-	
	porti sociali tra i soci e/o gli amministratori e la società,	
	oppure tra i soci e tra amministratori in ordine alla società,	
	o infine tra amministratori e soci sullo stesso oggetto, du-	
	rante l'esercizio sociale o la liquidazione, per ogni questio-	
	ne di legittimità o di merito, verrà deferita al giudizio	
	inappellabile di un arbitro amichevole compositore, nominato	

[illegible]